
La Digital Preservation in Italia: esperienze a confronto

Firenze, 27 maggio 2008

La Fatturazione elettronica e la conservazione digitale dei documenti aziendali: profili giuridici e tributari

Dott. Giuseppe Mantese

Dottore commercialista

g.mantese@onlineconsulenza.com

Avv. Andrea Maggipinto

Osservatorio CSIG di Milano

andrea.maggipinto@studiomra.it

DIPARTIMENTO ICT

(Milano-Piacenza-Bologna-Roma-Bari)

dipartimentoICT@maggipinto.org

Fattura elettronica: un quadro di sintesi

D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 – recepimento della Direttiva 2001/115/CE
modifica del DPR 633/72 negli articoli art. 21, 39, 52

**FATTURA
ELETTRONICA**

- **Predisposizione in un formato immutabile non contenente macro istruzioni né codice eseguibile**
- **Apposizione del riferimento temporale e della firma qualificata**

... consegnata
o spedita su
carta

... trasmessa con
strumenti elettronici
senza consenso del
destinatario

... trasmessa per via elettronica con il consenso
del destinatario

- **L' emittente PUÒ conservarla in formato elettronico**
- **Il destinatario DEVE (stamparla e) conservarla su carta**

Emittente e destinatario DEVONO conservarla in formato elettronico

Gli ostacoli che hanno finora frenato un'ampia diffusione della fattura elettronica e della conservazione digitale dei documenti a rilevanza tributaria nelle imprese sono stati soprattutto giuridico-tributari piuttosto che organizzativi e tecnologici.

A maggio 2008 non sono più rilevanti gli ostacoli giuridico tributari ma vi è un incremento di complessità organizzativa e tecnologica

Elementi di incremento della complessità:

validità giuridico-tributaria solo se il processo di conservazione viene effettuato:

- secondo le modalità previste dalla normativa
- entro termini di chiusura obbligatori

Necessità di :

- monitorare costantemente l'evoluzione della normativa, ed in particolare quella tributaria sia nazionale che a livello comunitario
- gestire nel tempo i rapporti con l'amministrazione finanziaria per ispezioni, accessi, verifiche

Due modalità di conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini tributari:

- conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie (art. 3 comma 1 e 2 d.m. 23 gennaio 2004)
- conservazione digitale delle scritture contabili e dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari (art. 4 d.m. 23 gennaio 2004)

N.B.: il presente decreto non si applica alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle dogane.

Un documento informatico assume rilevanza tributaria se:

- ha la forma di documento statico non modificabile;
- è emesso, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;
- è memorizzato su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico, non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta;
- devono essere consentite particolari funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici.

Conservazione documenti informatici rilevanti ai fini tributari:

- memorizzazione su qualsiasi supporto
- sottoscrizione elettronica del responsabile conservazione
- apposizione marca temporale sull'insieme dei documenti o su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi
- invio telematico impronta dei documenti conservati

Conservazione digitale dei documenti analogici

Il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine, secondo le modalità previste per la conservazione dei documenti informatici

.
Il processo di conservazione digitale di **documenti analogici originali** richiede l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un **pubblico ufficiale**

Documento originale unico

Se non è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi

Termini di conservazione:

Fatture elettroniche emesse : da conservare entro 15 giorni dalla data di emissione (o intervallo piu' ristretto)

Fatture elettroniche ricevute: da conservare entro 15 giorni dalla data di ricevimento (circ. 45/e del 2005)

Conversione in documento informatico delle fatture ricevute su carta: a discrezionalità del contribuente

Libri contabili e altre scritture contabili:

devono soddisfare il requisito della staticità e dell'immodificabilità entro **tre mesi dalla data** di scadenza della presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai dati di periodo così registrati.

Sintesi del quadro normativo attuale in materia di conservazione sostitutiva

- D.M. 23 gennaio 2004
- Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004
- D.lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004 di recepimento della direttiva 2001/115/ce (modifiche agli art. 21, 39, 52 del d.p.r. 633/1972)
- D.M. 9 dicembre 2004 (comunicazione di emissione di fatture da parte di terzi residenti in paesi senza reciproca assistenza Iva)

Altri riferimenti normativi d'interesse:

Codice delle pubbliche amministrazioni digitali: D.lgs. 82/2005 in vigore dal 1 gennaio 2006 (aggiornamento con disposizioni correttive Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159)

D.P.C.M. 13 gennaio 2004 (le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme digitali)

D.P.R. dell'11 febbraio 2005, n. 68 (disciplina delle modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata)

D.M. Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata

Prassi

Circolare 36/e del 6 dicembre 2006 dell'Agencia delle Entrate

Circolare 45/e del 19 ottobre 2005 dell'Agencia delle Entrate

Circolare 5/d del 25 gennaio 2005 dell'Agencia delle Dogane

Linee guida per l'utilizzo della firma digitale CNIPA maggio 2004

Circ. 33/03 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Risoluzione n. 85/e del 11 marzo 2008

Risoluzione n. 67/e del 28 febbraio 2008

Risoluzione n. 14/e del 21 gennaio 2008

Risoluzione n. 298/e del 18 ottobre 2007

Risoluzione n. 267/e del 27 settembre 2007

Risoluzione n. 161/e del 9 luglio 2007

Novità in arrivo

Non sono ancora stati emanati alcuni provvedimenti quali quelli previsti:

- dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 gennaio 2004
(comunicazione telematica impronta documenti conservati)
- dall'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2004
(modalità esibizione documenti conservati per via telematica)
- dettagli comunicazione all'Agenzia delle Entrate del luogo di archiviazione delle fatture elettroniche negli Stati esteri con i quali esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di IVA.

Grazie
per la Vostra attenzione

Dott. Giuseppe Mantese

Dottore commercialista

g.mantese@onlineconsulenza.com

Avv. Andrea Maggipinto

Osservatorio CSIG di Milano

andrea.maggipinto@studiomra.it

DIPARTIMENTO ICT

(Milano-Piacenza-Bologna-Roma-Bari)

dipartimentoICT@maggipinto.org